

COMUNE DI FAGAGNA



REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

I - PARTE GENERALE

Approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 7 dd. 15/02/2024.

Sommario

TITOLO I NORME GENERALI	3
Art. 1 – Assunzione del servizio.....	3
Art. 2 – Oggetto del servizio	3
Art. 3 – Gestione del servizio: principi e obiettivi	4
Art. 4 – Comunicazione e trasparenza	4
Art. 5 – Aree territoriali coperte dal servizio.....	5
Art. 6 – Frequenza e orario del servizio	5
Art. 7 – Doveri del personale.....	5
Art. 8 – Tipologia della raccolta.....	5
Art. 9 – Modalità di esecuzione delle pesate	5
Art. 10 – Posizionamento dei contenitori e lavaggi	6
Art. 11 – Autorizzazione all’accesso in aree private.....	6
Art. 12 – Modalità di conferimento e obbligo di raccolta differenziata.....	6
Art. 13 – Pulizia strade e svuotamento cestini stradali	6
Art. 14 – Rifiuti abbandonati.....	7
Art. 15 – Pulizia dei mercati – commercio ambulante	7
Art. 16 – Manifestazioni e spettacoli viaggianti	7
Art. 17 – Rifiuti prodotti da utenze non domestiche	8
Art. 18 – Controlli e vigilanza	8
Art. 19 – Onerosità del servizio	8
TITOLO II RIFIUTI URBANI DI PROVENIENZA NON DOMESTICA	9
Art. 20 – Ambito di competenza e scelta del Gestore.....	9
Art. 21 – Obblighi di comunicazione	9
Art. 22 – Criteri di compatibilità.....	9
Art. 23 – Esclusioni	10
Art. 24 – Attività agricole	10
Art. 25 – Caratterizzazione dei rifiuti	11
TITOLO III ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA	12
Art. 26 – Sistema di raccolta	12
Art. 27 – Istituzione del servizio di raccolta porta a porta	12
Art. 28 – Centri di raccolta	12
Art. 29 – Raccolta di beni e rifiuti destinati al riutilizzo.....	13
TITOLO IV COMPOSTAGGIO	14
Art. 30 – Disciplina del compostaggio domestico	14
Art. 31 Compostaggio locale e compostaggio di comunità.....	14
TITOLO V SANZIONI	15
Art. 32 – Violazioni delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. n. 152/2006	15
Art. 33 – Violazioni al Regolamento comunale per i servizi di gestione dei rifiuti urbani.....	15
TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	17
Art. 34 – Pubblicità del Regolamento e degli atti.....	17
Art. 35 – Entrata in vigore e norme di rinvio.....	17

PREMESSA

Il Regolamento comunale per i servizi di gestione dei rifiuti urbani è composto da una Parte generale e dalle Norme tecniche di attuazione. È approvato in sede di Consiglio comunale ai sensi dello Statuto comunale e della vigente disciplina. Al Consiglio comunale competono inoltre le modifiche della Parte generale, mentre le Norme Tecniche di Attuazione sono aggiornate con deliberazione di Giunta comunale. L'eventuale normativa sovra comunale che intervenga nella materia disciplinata dal presente Regolamento trova diretta applicazione.

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 – Assunzione del servizio

Il presente Regolamento è redatto ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (successivamente indicato come D.Lgs 152/2006).

Il presente Regolamento, proposto dal Gestore sulla base del modello di gestione rifiuti urbani adottato nel bacino affidato, si integra con la normativa statale di settore (D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, rifiuti sanitari e cimiteriali), con la normativa regionale di settore (L.R. 20.10.2017, n. 34), con la pianificazione regionale di settore (D.P.Reg. 31.12.2012 n. 0278/Pres.), con le disposizioni in materia di esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (L.R. 15.4.2016, n. 5), con quanto previsto nell'ambito degli accordi di programma sottoscritti da ANCI con i consorzi di filiera CONAI e con gli altri consorzi della filiera rifiuti e con le disposizioni emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Il Comune effettua in regime di privativa la gestione:

- dei rifiuti urbani avviati a smaltimento;
- dei rifiuti urbani di provenienza domestica o comunque conferiti al servizio pubblico avviati a recupero;
- dei rifiuti urbani provenienti da aree cimiteriali;
- dei rifiuti giacenti su aree pubbliche;
- dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale e dallo svuotamento dei cestini porta rifiuti;
- dei rifiuti della manutenzione del verde pubblico.

Con Deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti) n. 37 del 2.10.2019, la titolarità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è affidata alla società A&T 2000 S.p.A. (in seguito denominata Gestore) per i territori dei comuni che partecipano alla società fino al 1° gennaio 2035. Detto affidamento è regolato dal Contratto di servizio sottoscritto tra AUSIR e A&T 2000 S.p.A. in data 15.5.2020 (integrato dall'Addendum sottoscritto in data 7.6.2021) e dal relativo disciplinare tecnico sottoscritto tra Comune e Gestore.

La fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ad esclusione dell'utilizzo dei cestini collocati su aree pubbliche, è riservata alle utenze ubicate nel territorio comunale.

Art. 2 – Oggetto del servizio e definizioni

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani comprende le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, compreso il controllo su queste operazioni, e le attività di comunicazione nei confronti dell'utenza, nonché le attività collegate all'applicazione operativa della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Sono considerati rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 183 comma 2 lettera b ter) del D.Lgs. 152/2006 i seguenti rifiuti:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al D.Lgs. 152/2006;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Art. 3 – Gestione del servizio: principi e obiettivi

Nel contesto del presente Regolamento con il termine di Gestore si intende il soggetto titolare del servizio di gestione integrata dei rifiuti, di cui al precedente art. 1, ovvero il Comune stesso nel caso di attività residuali di gestione diretta in economia.

Spetta al Gestore la proposta di modalità e termini organizzativi e gestionali del servizio o di parte di esso. Detta proposta è sottoposta al vaglio del Comune nei termini e modi previsti dal Contratto di Servizio e relativo Disciplinare tecnico.

Il Gestore pone in essere l'attività organizzativa e gestionale necessaria al corretto espletamento del servizio e promuove una gestione dei rifiuti basata sulla qualità dei servizi offerti e sul recupero di materiali ed energia dai rifiuti, secondo modalità basate sul continuo miglioramento delle prestazioni.

Il servizio di gestione dei rifiuti è improntato ai seguenti principi:

- eguaglianza nel riconoscimento dei diritti e dei doveri dell'utente, in conformità con le disposizioni dello Statuto comunale;
- imparzialità nell'erogazione del servizio;
- sicurezza e rispetto dell'ambiente e della salute.

Il servizio viene svolto dal Gestore in una delle forme consentite dalla Legge, privilegiando quella che garantisce una gestione improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

In aderenza ai principi comunitari espressi dal D.Lgs. 152/2006 ed alle finalità previste dalla L.R. 34/2017, la gestione dei rifiuti urbani è orientata alla promozione dell'economia circolare attraverso:

- la riduzione dei rifiuti all'origine;
- il riutilizzo, il reimpiego e il riciclaggio;
- le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dei rifiuti;
- l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti;
- l'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.

Il Gestore è tenuto a razionalizzare la raccolta dei rifiuti perseguendo prioritariamente i seguenti obiettivi:

- raggiungere economie di gestione;
- evitare l'insorgenza di fenomeni di degrado del territorio ed inconvenienti igienici;
- limitare l'intralcio al traffico veicolare stradale;
- razionalizzare l'uso dei mezzi meccanici adibiti alla raccolta;
- promuovere il rispetto delle norme di legge sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Il Gestore è inoltre tenuto a ottemperare agli obblighi contenuti nel contratto sottoscritto con l'Autorità d'ambito Ausir.

Art. 4 – Comunicazione e trasparenza

Il Gestore, in collaborazione con il Comune, provvede ad informare correttamente gli utenti circa le modalità di erogazione del servizio, le eventuali modifiche e ogni altra informazione utile in conformità alle disposizioni del TITR come emanato e aggiornato dall'ARERA.

Art. 5 – Aree territoriali coperte dal servizio

La raccolta di rifiuti urbani, con particolare riferimento a quella domiciliare, è garantita su tutto il territorio comunale.

Nel caso in cui una o più utenze siano dislocate in zone di margine ancorché all'interno dei limiti territoriali e (ipotesi alternative):

- non siano raggiungibili per impossibilità di accesso e/o manovra dai mezzi di raccolta porta a porta, in deroga alle modalità di conferimento indicate nelle Norme tecniche di attuazione, si concorderà il punto di esposizione dei rifiuti più prossimo, stimando la distanza dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza sulla strada pubblica, per l'applicazione di eventuali riduzioni indicate nel Regolamento per l'applicazione delle tariffe rifiuti;
- lo svolgimento calendarizzato della raccolta risulti fortemente in contrasto con i principi e gli obiettivi del servizio, su proposta del Gestore sarà possibile istituire apposite dotazioni di contenitori di prossimità e specifico calendario di raccolta;
- risultino più agevolmente raggiungibili da un Comune limitrofo secondo criteri di efficienza ed economicità, è facoltà del Gestore, d'intesa con il Comune e sentito AUSIR, delegare l'erogazione del servizio all'ente confinante, stipulando apposita convenzione.

Art. 6 – Frequenza e orario del servizio

La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata nel rispetto dei principi e obiettivi previsti dal precedente art. 3, secondo frequenze atte a garantire primariamente la tutela igienico-sanitaria coniugata con la massima efficienza, efficacia ed economicità del servizio.

La raccolta dei rifiuti potrà essere effettuata secondo necessità e possibilità organizzative nei giorni feriali ed eventualmente festivi.

Art. 7 – Doveri del personale

Il personale impiegato nella raccolta dei rifiuti è riconoscibile dalle apposite tute di lavoro e dal tesserino identificativo.

Il personale non è autorizzato ad effettuare prelievi al di fuori delle aree o ambienti previsti dalle modalità gestionali prescritte nel presente Regolamento.

Al personale è vietato richiedere e comunque accettare compensi di qualsiasi natura per lo svolgimento dei compiti affidati. Anche se alle dipendenze di soggetto esterno, il personale è tenuto all'osservanza, in quanto compatibile, del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con D.M. 28 novembre 2000 del Ministero per la Funzione pubblica e del Codice Etico del Gestore ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8 – Tipologia della raccolta

Il Gestore mette a disposizione un idoneo numero di contenitori, anche a perdere, per le diverse frazioni di rifiuti urbani, sulla base del tipo di utenza, dell'accessibilità e della conformazione urbanistica delle varie zone territoriali e delle modalità di raccolta. Compatibilmente con le modalità di svolgimento del servizio stabilite dall'art. 3, l'utilizzo di eventuali contenitori di proprietà privata è consentito in base al successivo art. 10.

Il Gestore potrà disporre e organizzare modalità di raccolta dei rifiuti anche, eventualmente, mediante centri mobili, raccolte domiciliari ed altre modalità che razionalizzino la raccolta stessa.

Art. 9 – Modalità di esecuzione delle pesate

A completamento di ciascuna tornata di raccolta, i rifiuti devono essere conferiti all'impianto di destinazione presso il quale sarà rilevato il quantitativo raccolto mediante impianto di pesatura omologato. Qualora, per ragioni organizzative, fosse necessario l'utilizzo del medesimo mezzo per servire parzialmente altri comuni si dovrà procedere all'esecuzione della pesata intermedia in modo da attribuire inequivocabilmente a ciascun

Comune servito il quantitativo di competenza, ovvero all'applicazione di metodiche condivise tra il Gestore e i comuni interessati per l'attribuzione dello stesso.

Il Gestore, ove i servizi siano terzialisati, provvede a disciplinare tramite appositi capitolati le modalità operative di raccolta e conferimento dei rifiuti presso l'impianto da parte dei soggetti terzi che effettuano le raccolte.

Art. 10 – Posizionamento dei contenitori e lavaggi

Sulla base dei criteri di cui al precedente art. 8, laddove sia previsto e compatibile con le modalità di raccolta adottate, il Gestore, sentito il Comune, determina le modalità di posizionamento dei contenitori su aree pubbliche o di pubblico accesso.

Qualora il posizionamento avvenga, in accordo con i proprietari, su aree private non di pubblico accesso, il Gestore sarà tenuto ad acquisire la formale autorizzazione dei proprietari stessi, ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.

Ove l'accesso e il transito vengano in qualsiasi modo impediti od ostacolati, il Gestore è esonerato dall'obbligo della raccolta fino alla rimozione dell'impedimento od ostacolo.

Il Gestore può autorizzare l'utilizzo di contenitori reperiti in proprio purché compatibili con il sistema di raccolta e nel rispetto delle prescrizioni allo scopo fornite.

La pulizia e la custodia dei contenitori assegnati alle utenze sono a carico delle stesse.

Il Gestore, sentito il Comune, determina altresì la frequenza dell'eventuale pulizia dei contenitori in dotazione alle strutture pubbliche, a cui le stesse dovranno attenersi al fine di evitare l'insorgenza di fenomeni di degrado del territorio ed inconvenienti di tipo igienico-sanitario.

Art. 11 – Autorizzazione all'accesso in aree private

Qualora il posizionamento dei contenitori, ai sensi dell'art. 10, avvenga su suolo privato o su strade private ad uso pubblico, i proprietari o comunque tutte le utenze insistenti sull'area sono tenuti a rilasciare autorizzazione scritta all'accesso e al transito dei mezzi e del personale addetto alla raccolta, attraverso le proprietà private, nella misura necessaria per raggiungere i contenitori.

È compito del Gestore verificare le condizioni di accesso e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti nelle zone di cui sopra e stabilire l'eventuale attivazione del servizio.

Art. 12 – Modalità di conferimento e obbligo di raccolta differenziata

Sul territorio comunale gli utenti hanno l'obbligo di conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste dal presente Regolamento e nelle Norme tecniche di attuazione.

È fatto obbligo agli utenti di provvedere alla raccolta differenziata, intesa come differenziazione dei rifiuti per tutte le frazioni per le quali risulta istituito il servizio.

È vietato conferire tipologie di rifiuto diverse da quelle oggetto di raccolta, così come previsto dal presente Regolamento.

Art. 13 – Pulizia strade e svuotamento cestini stradali

Il servizio di pulizia strade, comprensivo di spazzamento, eventuale lavaggio, svuotamento cestini viene effettuato entro il territorio comunale, sulle strade, piazze e aree pubbliche, strade vicinali classificate di uso pubblico, aree mercatali, piste ciclabili, aree pedonali, parcheggi e tratti di strada di competenza secondo modalità e frequenze concordate tra Comune e Gestore, ove sia allo stesso affidato tale servizio.

Art. 14 – Rifiuti abbandonati

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua sono classificati come rifiuti urbani.

Qualora il responsabile dell'abbandono non sia individuabile o non provveda alla rimozione dei rifiuti il Comune, tramite il Gestore, procede alla rimozione e al corretto avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati. Le relative spese e le sanzioni di cui all'art. 32 sono a carico del responsabile qualora individuato.

L'attività di rimozione, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti abbandonati costituisce parte integrante del servizio pubblico di raccolta.

Qualora si rendesse necessario il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti abbandonati si provvederà all'emanazione di apposita ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006.

I proprietari e i possessori di animali domestici sono tenuti ad asportare le deiezioni dei propri animali da marciapiedi, strade, aree pubbliche e di pubblico accesso.

Art. 15 – Pulizia dei mercati – commercio ambulante

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombri da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività che conseguenti alla attività stessa, e potranno conferirli al servizio pubblico osservando le modalità stabilite dal presente Regolamento e relative Norme tecniche di attuazione ovvero eventuali specifiche disposizioni concordate con il Gestore.

Art. 16 – Manifestazioni e spettacoli viaggianti

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti, le imprese o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini, che intendano organizzare iniziative pubbliche quali feste, sagre, mostre mercato, esibizioni, fiere, concerti musicali o altre manifestazioni di tipo culturale, sportivo, folcloristico, ecc., anche senza finalità di lucro, sono tenuti ad eseguire direttamente la pulizia delle aree occupate provvedendo al conferimento differenziato dei rifiuti collegati all'evento secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento. La pulizia va effettuata all'occorrenza e comunque nel più breve tempo possibile dopo la conclusione delle manifestazioni. In alternativa al servizio pubblico, le utenze non domestiche che organizzano tali eventi possono optare di avvalersi del servizio di operatori privati come indicato al successivo art. 20.

Analoghe disposizioni si applicano a tutti altri operatori presenti nell'ambito delle manifestazioni suddette (ambulanti, ditte di catering, ecc.).

Ai fini di una corretta gestione del servizio, entro i 15 giorni antecedenti all'evento, il Comune, qualora disponga delle informazioni, trasmette al Gestore l'elenco delle manifestazioni in programmazione. Il soggetto responsabile dell'organizzazione dell'iniziativa provvede alla stipula di apposita convenzione con il Gestore del servizio entro 7 giorni dall'inizio della manifestazione.

Tali disposizioni sono applicate anche per gli spettacoli viaggianti.

Per gli eventi di cui al presente articolo, che prevedano la somministrazione di cibi e bevande, è permesso l'utilizzo, fino ad esaurimento delle scorte, come previsto dal D.Lgs 196/2021, di piatti, vaschette, bicchieri e simili in plastica monouso purché conferiti puliti o comunque privi di residui, avvalendosi del servizio di raccolta degli imballaggi in plastica.

Nel caso vengano utilizzate stoviglie di tipo biodegradabile e compostabile, le stesse dovranno essere di tipo conforme alla norma UNI EN 13432 e conferite nella raccolta dell'umido-organico.

Art. 17 – Rifiuti prodotti da utenze non domestiche

In base al D.Lgs 152/2006 i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche possono essere classificati come:

- rifiuti urbani (art. 183 comma 1 b-ter num.2): per la gestione si veda successivo TITOLO II;
- rifiuti speciali (art. 184 comma 3): la gestione di tali rifiuti è a cura e spese dei produttori e dei detentori degli stessi e non rientra nell'ambito di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 18 – Controlli e vigilanza

L'esercizio della vigilanza, l'espletamento dei controlli e la comminazione delle sanzioni contemplate dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, in applicazione del Regolamento stesso, spettano ai competenti servizi comunali (Polizia Locale).

Il Comune, su proposta del Gestore, può nominare uno o più Ispettori ambientali, appositamente formati, i quali possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 19 – Onerosità del servizio

I costi per i servizi di gestione dei rifiuti urbani sono coperti mediante l'applicazione della tassa sui rifiuti istituita in attuazione dell'art. 1 comma 641 della L. 27.12.2013, n. 147.

Le modalità di applicazione, composizione e riscossione sono disciplinate da apposito regolamento adottato dal Comune nel rispetto delle disposizioni emanate dall'autorità d'ambito (AUSIR) e dall'autorità regolatoria (ARERA).

TITOLO II

RIFIUTI URBANI DI PROVENIENZA NON DOMESTICA

Art. 20 – Ambito di competenza e scelta del Gestore

I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da fonte non domestica simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs 152/2006 prodotti da attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs 152/2006 o simili a queste per natura e tipologia di rifiuti prodotti, sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs 152/2006.

A norma dell'art. 198 comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006 i rifiuti urbani di provenienza diversa da quella domestica possono essere conferiti al di fuori del servizio pubblico previa dimostrazione di avvio a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. I rifiuti non avviati a recupero, come ad esempio i rifiuti classificati come secco residuo, devono essere gestiti all'interno del servizio pubblico.

In conformità alle disposizioni stabilite dal comma 10 dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006, per i rifiuti avviati a recupero le utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni salva la possibilità per il Gestore, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza. A tale fine comunicano al Gestore del servizio pubblico entro i termini di Legge la relativa opzione.

Art. 21 – Obblighi di comunicazione

Per le finalità previste dall'art. 198 comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche comunicano al Comune e al Gestore e/o all'autorità competente individuata, entro i termini di Legge (Deliberazione 18/01/2022 di ARERA, n. 15/2022/R/RIF, Art. 3, comma 3.1), i dati relativi alle quantità di rifiuti urbani avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico, per ciascuna tipologia di rifiuto urbano.

Ove necessario per la particolare composizione del rifiuto (es. 150106 – imballaggi in plastica e lattine), il Gestore, o l'autorità competente, ha la facoltà di richiedere la scheda di caratterizzazione del rifiuto o altra documentazione (reperita anche tramite sopralluoghi congiunti o ulteriori analisi), per garantire la corretta gestione dei materiali raccolti.

L'adeguata documentazione e il relativo controllo da parte del Gestore riguardo ai rifiuti gestiti in proprio dalle utenze non domestiche è presupposto essenziale per la corretta gestione tariffaria delle riduzioni, nonché obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

Art. 22 – Criteri di compatibilità

Sono compatibili con i criteri di classificazione dei rifiuti urbani quei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani domestici e presentino caratteristiche qualitative previste dalla normativa. In particolare, sono oggetto di raccolta i rifiuti urbani aventi le seguenti caratteristiche:

- non devono esser stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati come pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell'ambiente del 9 aprile 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
- devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal Contratto di Servizio;
- non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal Gestore e previste dal Contratto di Servizio.

Le caratteristiche merceologiche dei materiali oggetto di raccolta, incluse le percentuali massime di impurità ammesse, sono specificate nelle Norme tecniche di attuazione al presente Regolamento.

I rifiuti classificati come rifiuti urbani non differenziati (EER 200301), compatibilmente con la definizione di rifiuto urbano e considerando quanto indicato all'art. 20 del presente Regolamento, devono avere una

composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani (frazione secca residua) o, comunque, essere costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- a) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- b) sfridi, ritagli, frammenti e scarti di piccole dimensioni di:
 - vimini, sughero, legno e paglia;
 - tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e simil-pelle;
 - gomma e caucciù;
 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - plastica e simili;
 - ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- c) nastri abrasivi;
- d) residui derivanti dalla pulizia dei locali suscettibili di produrre rifiuti urbani.

I rifiuti classificati come rifiuti ingombranti (EER 200307) devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l'esclusione degli scarti di lavorazione, e costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- materassi;
- poltrone e divani;
- sedie e altri mobili in materiali compositi;
- tapparelle e suppellettili;
- teli plastificati;
- tubi.

I rifiuti classificati come multimateriale leggero – imballaggi in plastica e lattine (EER 150106) devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l'esclusione degli scarti di lavorazione, e costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo: contenitori in polietilene fino a litri 5, contenitori in metallo fino a litri 20, ecc.

Art. 23 – Esclusioni

Sono esclusi dal conferimento al servizio pubblico i seguenti rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche:

- a) i beni derivanti da servizi di sgombero di civili abitazioni (con l'esclusione di quelli conferiti in maniera differenziata alla presenza del committente titolare di una utenza ubicata nel territorio comunale);
- b) i rifiuti vegetali (cd. Verde) proveniente dall'esercizio di attività professionale di giardinaggio e/o manutenzione del verde ornamentale privato (con l'esclusione di quelli conferiti alla presenza del committente titolare di una utenza ubicata nel territorio comunale);
- c) i prodotti alimentari scaduti provenienti da strutture di vendita e ristorazione;
- d) rifiuti fortemente maleodoranti;
- e) i rifiuti da attività sanitarie fatto salvo quanto stabilito dalla normativa di settore (D.P.R. 254/2003 e successive modifiche ed integrazioni);
- f) i rifiuti che si formano nei magazzini di materie prime/semilavorati/prodotti finiti funzionalmente collegati all'attività di produzione del settore industriale e artigianale di produzione di beni. Sono invece inclusi nel servizio pubblico poiché considerati urbani, i rifiuti che si formano nelle aree destinate a magazzino (di stoccaggio di qualsiasi tipologia di materia, prodotto o merce), ove tale attività di magazzinaggio sia indicata in visura camerale per la specifica unità locale.

Art. 24 – Attività agricole

Le attività agricole che producono rifiuti simili per natura e tipologia ai rifiuti urbani quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività agrituristiche (ATECO 55.20.50 e 56.10.12);

- attività di somministrazione di cibi e bevande a carattere periodico quali *frasche/private/osmizze*;
- spacci agricoli con vendita diretta al pubblico;
- fattorie didattiche;

aderiscono secondo le norme vigenti al servizio pubblico di raccolta per le tipologie di rifiuti classificati come urbani nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 25 – Caratterizzazione dei rifiuti

Il Gestore potrà subordinare l'erogazione del servizio alla presentazione di apposita caratterizzazione da parte del produttore, corredata se necessario da referti analitici, dalla quale risultino le caratteristiche merceologiche del rifiuto conferito al servizio pubblico e la sua conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento. In ogni caso il Gestore si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle disposizioni regolamentari da parte delle utenze che usufruiscono del servizio pubblico di raccolta.

TITOLO III

ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA

Art. 26 – Sistema di raccolta

Il sistema di raccolta adottato dal Comune di FAGAGNA si articola sui seguenti strumenti operativi:

- raccolta domiciliare porta a porta delle principali tipologie di rifiuti in giornate ed orari prestabiliti;
- conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza presso uno o più Centri di raccolta comunali;
- raccolta mediante contenitori, posti lungo le strade o presso utenze correlate, di pile scariche e farmaci scaduti;
- raccolte domiciliari a richiesta o a carattere straordinario per particolari categorie di rifiuti.

Art. 27 – Istituzione del servizio di raccolta porta a porta

È istituito il servizio di raccolta porta a porta per le seguenti tipologie di rifiuti:

- carta e cartone;
- imballaggi in plastica + lattine;
- imballaggi in vetro;
- frazione organica umida;
- rifiuto secco residuo;
- pannolini/pannoloni e traverse salva letto (servizio a richiesta).

Il Gestore mette a disposizione di ciascuna utenza domestica e non domestica idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti sopra indicati. I contenitori assegnati a ciascun utente sono identificati da apposito codice, secondo quanto previsto nelle Norme tecniche di attuazione.

Gli utenti hanno l'obbligo di utilizzare i contenitori forniti dal Gestore per il conferimento delle frazioni di rifiuto oggetto di raccolta porta a porta, fatte salve le eventuali deroghe espressamente indicate nelle Norme tecniche di attuazione.

In alternativa all'utilizzo dei contenitori individuali, le utenze condominiali e similari possono stipulare apposita Convenzione con il Gestore al fine di gestire in forma comune una o più raccolte differenziate, qualora tutte le singole utenze domestiche facenti parte del condominio si siano accordate in tal senso. In caso di presenza di utenze non domestiche, le stesse potranno aderire alla convenzione condominiale con produzione analoga alle domestiche e aventi attività elencate nell'allegato L-Quinquies del D. Lgs 152/2006 e produttrici di rifiuti urbani di cui all'Allegato L-Quater del medesimo decreto, che abbiano optato per il servizio pubblico di raccolta di A&T 2000 S.p.A. per la gestione dei propri rifiuti urbani.

Le caratteristiche dei rifiuti, quelle dei contenitori, le frequenze di raccolta e le altre modalità di esecuzione del servizio sono definite nelle Norme tecniche di attuazione.

Art. 28 – Centri di raccolta

I Centri di raccolta comunali sono aree attrezzate e custodite destinate alla raccolta di rifiuti urbani conferiti direttamente dagli utenti del servizio ovvero dal Gestore, realizzate e gestite in conformità al D.M. 8 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel Centro di raccolta viene effettuato il raggruppamento per frazioni omogenee dei rifiuti urbani, conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche nonché dagli altri soggetti autorizzati al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti (RAEE) dalle utenze domestiche.

Il personale addetto alla custodia è tenuto a controllare il possesso dei requisiti dei soggetti che conferiscono rifiuti come indicati all'art. 2 del presente Regolamento; lo stesso potrà registrare, anche mediante sistemi informatici, i dati relativi ai servizi erogati.

L'accesso al Centro di raccolta deve avvenire con modalità tali da assicurare il controllo sul corretto conferimento da parte dell'utenza. È consentito l'accesso contemporaneo di un numero controllabile di utenti.

Gli orari di apertura al pubblico devono garantire una adeguata fruizione da parte dell'utenza.

Presso il Centro di raccolta non è consentita alcuna operazione di trattamento dei rifiuti con la sola eccezione della riduzione volumetrica effettuata mediante press-container scarrabile o altro sistema idoneo.

Il Centro di raccolta è destinato principalmente alla raccolta differenziata delle frazioni di rifiuto avente volumetria o composizione merceologica non idonea al conferimento tramite i servizi di raccolta porta a porta.

È ammesso il conferimento delle frazioni oggetto di raccolta differenziata porta a porta nei limiti delle dotazioni di raccolta presenti presso il Centro di raccolta. Il conferimento delle frazioni organico umido (CER 200108) e secco residuo (CER 200301) da parte delle utenze è consentito solo per motivate necessità ed esclusivamente previa autorizzazione del Gestore.

Art. 29 – Raccolta di beni e rifiuti destinati al riutilizzo

Ai sensi dell'art. 181 comma 6 del D.Lgs. 152/2006, il Comune, previa valutazione tecnica ed organizzativa del Gestore, può istituire:

- apposite aree adibite al deposito di beni riutilizzabili;
- apposite aree adibite all'esposizione temporanea di beni destinati allo scambio tra privati;
- apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo da conferire ad impianti regolarmente autorizzati.

Alla corretta selezione e destinazione dei beni e dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo provvede il Gestore del servizio avvalendosi prioritariamente della collaborazione di realtà operanti nel proprio ambito territoriale che svolgano funzioni di carattere sociale e culturale.

Le modalità operative sono precisate tramite apposito Regolamento comunale.

TITOLO IV COMPOSTAGGIO

Art. 30 – Disciplina del compostaggio domestico

Il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani è consentito nel rispetto delle disposizioni indicate nelle Norme tecniche di attuazione.

Le utenze che, in virtù della pratica del compostaggio domestico risultano assoggettate alla relativa riduzione prevista dal Regolamento sulla TARI, non possono usufruire del servizio di raccolta della frazione organica umida.

Il Comune, anche in collaborazione con il Gestore, effettua controlli per verificare la corretta conduzione dell'attività di compostaggio.

Art. 31 Compostaggio locale e compostaggio di comunità

Ai sensi dell'art. 183 qq bis del D.Lgs 152/2006, il Gestore anche su impulso del Comune può promuovere attività diverse attività di compostaggio, quali:

- compostaggio locale, ai sensi dell'art. 214 comma 7 bis del D.Lgs 152/2006.
- compostaggio di comunità, ai sensi del decreto 29 dicembre 2016, n. 266.

TITOLO V SANZIONI

Art. 32 – Violazioni delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. n. 152/2006

Il D.Lgs 152/2006 dispone le seguenti violazioni riguardanti gli abbandoni:

- Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli art. 192, commi 1 e 2, 226 comma 2 e 231 commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006, abbandona o deposita rifiuti, ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10.000,00. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
- Chiunque viola il divieto di cui all'art. 232-ter (abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 150,00. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo (ad. es. mozziconi di sigaretta) di cui all'art. 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
- Nei confronti di chiunque non ottemperi alle Ordinanze sindacali emesse ai sensi dell'art. 192 comma 3, del D.Lgs. 152/2006 si applicano le pene e le ammende previste ai sensi del citato D.Lgs. 152/2006.

Art. 33 – Violazioni al Regolamento comunale per i servizi di gestione dei rifiuti urbani

Le violazioni al presente Regolamento, ove non concretizzino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e pecuniarie, a norma di Legge.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della L. n. 689/81.

In caso di violazione agli obblighi e prescrizioni previste ai sensi del presente Regolamento sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sottoelencata:

- a) conferimento di rifiuti urbani, ingombranti e/o speciali in fondo limitrofo esterno adiacente al Centro di raccolta comunale, da € 50,00 a € 310,00 se non pericolosi e non ingombranti – da € 150,00 a € 930,00 se pericolosi o ingombranti;
- b) violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani al sistema di raccolta porta a porta, così come indicato nelle Norme tecniche di attuazione (ad esempio: conferimento in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti; mancato utilizzo di idonei contenitori a perdere; conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, utilizzo improprio dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti, ecc.), da € 25,00 a € 155,00;
- c) violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani presso il Centro di raccolta, così come indicato nelle Norme tecniche di attuazione, (ad esempio: conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, conferimento non differenziato, deposito all'esterno dei contenitori, ecc.), da € 25,00 a € 155,00;
- d) mancato rispetto dell'obbligo di differenziazione dei rifiuti stabilito dal precedente art. 12, da € 25,00 a € 155,00;
- e) cernita, rovistamento e/o asporto dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta, da € 50,00 a € 310,00;
- f) conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali da € 50,00 a € 310,00 se non pericolosi e da € 150,00 a € 930,00 nel caso di rifiuti pericolosi;
- g) mancata pulizia del suolo pubblico da rifiuti urbani generati da operazioni di carico e scarico, da € 50,00 a € 310,00;
- h) mancanza pulizia di aree scoperte pubbliche e private utilizzate per manifestazioni pubbliche o mercati, da € 50,00 a € 310,00;
- i) mancato rispetto delle prescrizioni relative alla pratica del compostaggio domestico da € 25,00 a € 155,00;
- j) mancato rispetto delle prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti nell'ambito di manifestazioni pubbliche, da € 150,00 a € 930,00;
- k) mancata pulizia da rifiuti urbani o speciali delle aree pubbliche occupate da cantieri o date in concessione, da € 50,00 a € 310,00;

- l) mancato asporto da parte del proprietario/possessore delle deiezioni di animali domestici su aree pubbliche o di pubblico accesso, da € 50,00 a € 310,00 (se non in contrasto con il Regolamento di pulizia urbana);
- m) utilizzo improprio dei cestini stradali per il conferimento di rifiuti domestici da € 50,00 a € 310,00;
- n) conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta da parte di soggetti non titolati da € 100,00 a € 300,00;

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, eventuali oneri aggiuntivi per la selezione/smaltimento di rifiuti conferiti in difformità alle disposizioni stabilite dal presente Regolamento saranno addebitati al responsabile dell'errato conferimento.

I valori minimo e massimo sono raddoppiati nel caso in cui venga accertata la recidiva. Si ha recidiva quando, nel corso dell'ultimo anno, lo stesso soggetto ha commesso due o più violazioni al presente Regolamento.

Il Gestore, in collaborazione con il Comune, si riserva di adottare misure preventive di segnalazione di anomalie nelle modalità di conferimento anche mediante apposizione di avvisi di non conformità o relazioni di sopralluogo.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 – Pubblicità del Regolamento e degli atti

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale, su quello del Gestore, nonché nelle altre forme previste dallo Statuto comunale e dalle disposizioni inerenti la pubblicità e la trasparenza emanate dall'ARERA.

Art. 35 – Entrata in vigore e norme di rinvio

Il presente Regolamento entra in vigore il _____.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme contenute nelle leggi nazionali e/o regionali in materia e le disposizioni emanate dalle autorità di settore ARERA e AUSIR.

Il presente Regolamento annulla e abroga le disposizioni del Regolamento di polizia urbana riguardanti esclusivamente la disciplina della raccolta dei rifiuti urbani ove contrastanti. Inoltre, abroga ogni altra disposizione comunale in vigore, se contrastante con esso.

= = = = =